

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 maggio 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 13 aprile 2015, n. 61.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (15G00072)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2015.

Scioglimento dell'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta e nomina di una commissione straordinaria. (15A03519)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015.

Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. (15A03606). Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

DECRETO 7 maggio 2015.

Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri. (15A03553)..... Pag. 13



Ministero dell'economia e delle finanze		DECRETO 1° aprile 2015.	
DECRETO 23 febbraio 2015.		Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa zootecnica di servizio delle provincie di Novara e del V.C.O. in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore. (15A03523) .	<i>Pag.</i> 31
Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile. (15A03555).	<i>Pag.</i> 15	DECRETO 7 aprile 2015.	
DECRETO 8 maggio 2015.		Liquidazione coatta amministrativa della «La luna storta – Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (15A03521).	<i>Pag.</i> 32
Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi atmosferici nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 verificatisi nella regione Emilia-Romagna. (15A03642).	<i>Pag.</i> 19	DECRETO 7 aprile 2015.	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Conabita società cooperativa in sigla Conabita», in Ancona e nomina del commissario liquidatore. (15A03524).	<i>Pag.</i> 33
DECRETO 3 marzo 2015.		DECRETO 7 aprile 2015.	
Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. (15A03533).	<i>Pag.</i> 22	Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Betania - Società cooperativa», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore. (15A03534).	<i>Pag.</i> 33
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		DECRETO 7 aprile 2015.	
PROVVEDIMENTO 24 aprile 2015.		Liquidazione coatta amministrativa della «Le Radici - Società cooperativa sociale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in liquidazione», in Varano de' Melegari e nomina del commissario liquidatore. (15A03535).	<i>Pag.</i> 34
Iscrizione della denominazione «Finocchiona» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (15A03518)	<i>Pag.</i> 23	DECRETO 10 aprile 2015.	
DECRETO 4 maggio 2015.		Sostituzione del commissario liquidatore della «S. Domenico società cooperativa a r.l.», in Rosarno. (15A03520)	<i>Pag.</i> 35
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia. (15A03572).	<i>Pag.</i> 26	DECRETO 10 aprile 2015.	
DECRETO 4 maggio 2015.		Liquidazione coatta amministrativa della «Inter-Log Società cooperativa», in Lendinara e nomina del commissario liquidatore. (15A03536).	<i>Pag.</i> 35
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte. (15A03573).	<i>Pag.</i> 28	DECRETO 16 aprile 2015.	
Ministero dello sviluppo economico		Liquidazione coatta amministrativa della «Altercoop cooperativa sociale», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (15A03522).	<i>Pag.</i> 36
DECRETO 19 marzo 2015.			
Attribuzione delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile. (15A03558)	<i>Pag.</i> 30		



denze. Per effetto di quanto previsto al comma 7, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario può differire da quello del finanziamento agevolato.

9. Il soggetto beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di attuazione, dai provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di finanziamento.

10. In caso di inadempimento da parte del soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dai singoli provvedimenti o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.

Art. 7.

Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento

1. Sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti, al finanziamento agevolato può affiancarsi, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste da ciascun provvedimento, un'eventuale ulteriore misura di aiuto a valere sul fondo concessa dal Ministero in una delle forme previste dall'art. 14, comma 2, del decreto 8 marzo 2013, secondo le modalità di gestione in contabilità ordinaria o speciale previste per le risorse del medesimo fondo.

2. Laddove l'aiuto concesso dal Ministero, ai sensi del comma 1, assuma la forma del finanziamento agevolato, lo stesso è sottoposto alla disciplina del relativo provvedimento, fermo restando che la relativa concessione è perfezionata con la stipula di un contratto distinto dal contratto di finanziamento, in relazione a una specifica quota delle spese ammissibili complementare a quella oggetto del finanziamento.

Art. 8.

Riparto delle risorse FRI tra le finalità del Fondo

1. In sede di prima applicazione, una percentuale non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI destinate alle finalità del fondo è attribuita alla finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013. Le restanti risorse sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere b) e c) del precitato art. 3, comma 2, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alla finalità di cui alla lettera b).

2. Sulla base del decreto del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto 26 aprile 2013, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, effettua le successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2015

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1002

15A03555

DECRETO 8 maggio 2015.

Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi atmosferici nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 verificatisi nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;


Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2015, n. 70, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015;

Vista la nota prot. 0160355 del 13 marzo con la quale il Presidente della regione Emilia-Romagna chiede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari con riferimento al territorio dei comuni della regione Emilia Romagna danneggiati dagli stessi eventi atmosferici ed individuati nell'elenco incluso nella nota citata;

Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati ed alle opere di difesa idraulica, nonché alle infrastrutture varie, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive, determinando forti disagi alla popolazione interessata;



Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi atmosferici, con riferimento a tutti i territori dei comuni individuati nel predetto elenco.

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, ovvero nelle frazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato A) al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Per i territori di cui al comma 1, la sospensione di cui al presente decreto è subordinata alla richiesta del contribuente, contenente la dichiarazione, certificata dall'autorità comunale, della inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dell'impresa. L'autorità comunale ne dà comunicazione alla Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

5. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO A

Elenco di comuni, frazioni e località delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, individuate ai fini della richiesta di sospensione del versamento di tributi a seguito delle avversità atmosferiche del 5 e 6 febbraio 2015.

Riferimento al punto 2 del Pro Memoria del 18 febbraio 2015

Nella tabella seguente è rappresentata la sintesi dei comuni interessati

provincia	n.comuni
Ferrara	3
Forlì-Cesena	15
Ravenna	11
Rimini	7
Totale	36

L'elenco seguente indica per ogni comune, i centri abitati e le località interessate.

Provincia di Ferrara (n. comuni 3)

Comune di Comacchio

1. Intero territorio comunale di Comacchio

Comune di Goro

1. Intero territorio comunale di Comacchio

Comune di Lagosanto

1. Marozzo

Provincia di Forlì-Cesena (n. comuni 15)

Comune di Bertinoro

1. Bertinoro abitato

2. Capocolle,

3. Colinello

4. Fratta Terme

5. Ospedaletto

6. Panighina,

7. San Pietro in Guardiano

8. Santa Maria Nuova in Spallicci

Comune di Borghi

1. Borghi via Cornacchiara

Comune di Cesena

1. Cesena via Bellini, via Boito, via Linaro, via del Tunnel

2. Borello-via tizzola

3. Bulgarnò

4. Calisese

5. Capannaguzzo

6. Case Finali

7. Case Missiroli

8. Case Missiroli

9. Case Castagnoli

10. Diegaro

11. Gattolino

12. Macerone

13. Martorano

14. Pievesistina

15. Ponte Abbadesse

16. Pontecucco

17. Rio Eremito

18. Ronta,

19. Roversano

20. Ruffio II

21. San Carlo

22. San Cristoforo

23. San Giorgio

24. San Martino in Fiume

25. San Mauro in Valle

26. San Vittore

27. SantrEgidio

28. Tipano

29. Torre del Moro


30. Vigne

31. Villa Casone



Comune di Cesenatico
 1. Cesenatico centro abitato Levante è Ponente e a monte della SS Adriatica (zona forese)
 2. Cannucceto
 3. Sala
 4. Valverde
 5. Villalta
 6. Villamarina
 7. Zadina
 Comune di Forlì
 1. Branzolino
 2. Carpena
 3. Carpinello
 4. Casemurate
 5. Coriano
 6. Poggio
 7. Ronco
 8. San Giorgio
 9. Villafranca
 10. Villanova
 Comune di Civitella di Romagna
 1. Voltre
 Comune di Forlimpopoli
 1. Forlimpopoli centro abitato
 2. Sant'andrea
 3. San Pietro ai Prati
 Comune di Galeata
 1. Galeata centro abitato
 Comune di Gambettola
 1. Gambettola centro abitato
 Comune di Gatteo
 1. Gatteo capoluogo (zona San Liborio)
 2. Gatteo Mare
 3. Sant'Angelo
 Comune di Longiano
 1. Felloniche,
 2. Ponte Ospedaletto
 Comune di Montiano
 1. Montiano via Rubicone e via Malatesta
 Comune di Roncofreddo
 1. Roncofreddo via Paderno, via Cè del Fabbro, via Rudigliano
 Comune di San Mauro Pascoli
 1. San Mauro Mare
 Comune di Savignano sul Rubicone
 1. Savignano centro storico, quartiere Croce, Via Emilia Est
 2. Savignano a mare
 Provincia di Ravenna (n. comuni 11)
 Comune di Alfonsine
 1. Alfonsine capoluogo
 2. Fiumazzo
 3. Taglio Corelli
 Comune di Bagnacavallo
 1. Bagnacavallo zona residenziale ricadente nell'area di Via Redino/Via Bandiera/Via Caravita/Via Santerno e zona artigianale Via Boncellino e Via S. Gervasio
 2. Villanova
 3. Villa Prati;
 Comune di Cervia
 1. Cervia abitato
 2. Cannuzzo
 3. Malva Nord-Terme
 4. Milano Marittima
 5. Montaletto
 6. Pinarella

7. Pisignano
 8. Sant'Andrea
 9. Tagliata
 10. Villa Inferno
 Comune di Conselice
 1. Conselice esclusa l'area urbana del capoluogo
 Comune di Faenza
 1. Faenza abitato
 2. Celle
 3. Cosina
 4. Fossolo
 5. Granarolo
 6. Errano
 7. Marzeno
 8. Pieve Cesato
 9. Pieve Ponte
 10. Prada
 11. Reda
 12. San Biagio
 13. San Mamante
 Comune di Fisiniano
 1. Maiano Monti
 Comune di Lugo
 1. Lugo abitato
 2. San Lorenzo
 Comune di Massalombarda
 1. Massalombarda abitato
 2. Fruges (via Mameli, via Maggio e via IV Novembre)
 Comune di Ravenna
 1. Casalborsetti
 2. Lido Adriano
 3. Lido di Classe
 4. Lido di Dante
 5. Lido di Savio
 6. Marina di Ravenna
 7. Marina Romea
 8. Porto Corsini
 9. Punta Marina Terme
 Comune di Russi
 1. Russi abitato
 2. Godo
 3. San Pancrazio
 Comune di Solarolo
 1. Solarolo zona artigianale compresa tra Via Roma e Via Bologna
 Provincia di Rimini (n. comuni 7)
 Comune di Bellaria-Igea marina
 1. Bellaria mare e zona Porto Canale
 2. Igea Marina
 3. Bordonchio
 Comune di Cattolica
 1. Cattolica abitato
 Comune di Misano Adriatico
 1. Misano Adriatico abitato
 Comune di Riccione
 1. Riccione abitato
 2. Fogliano marina
 3. Marano
 Comune di Rimini
 1. Rimini marina centro
 2. Bellariva
 3. Gaiofana
 4. Marebello



5. Miramare
 6. Rivazzura
 7. Rivabella
 8. San Giuliano
 9. Torre Pedrera
 10. Vergiano
 11. Viserbella
 12. Viserba
 Comune di Sant'Arcangelo di Romagna
 1. Sant'Arcangelo via Palazzina
 2. Canonica
 3. Sant'Ermete
 4. San Martino
 Comune di Verucchio
 1. Villa Verucchio

15A03642

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 marzo 2015.

Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» ed in particolare l'art. 1 che ha individuato ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, quattro gestioni separate nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto altresì l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui al predetto art. 1 e le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione.» ed in particolare l'art. 24 rubricato «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2010, concernente «Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000» ed in particolare l'art. 2 che testualmente prevede «Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la relazione illustrativa di cui alla nota INAIL, prot. n. 3985 del 18 luglio 2014, con la quale l'Istituto ha comunicato gli esiti del summenzionato monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3 dicembre 2010, evidenziando un miglioramento dell'adesione delle PMI allo sconto per prevenzione;

Considerato che si rende necessario, come evidenziato dall'INAIL, modificare l'art. 24 disciplinato dal citato D.M. 3 dicembre 2010 rivedendo le aliquote di sconto, onde favorire l'esigenza di contenimento del budget destinato alla prevenzione anche attraverso una rimodulazione dei raggruppamenti aziendali in funzione della rischiosità delle lavorazioni;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 286 del 26 settembre 2014, concernente «Proposta di nuovo testo dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010»;

Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata determina INAIL, ed in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistica Attuariale alla stessa allegata;

Vista la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 25 settembre 2014;

Vista la nota prot. n. 87797 del 10 novembre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto all'INAIL di fornire ulteriori elementi di quantificazione degli effetti circa la proposta di nuovo testo dell'art. 24 del predetto D.M. 3 dicembre 2010;

Vista la nota di risposta dell'INAIL in data 18 dicembre 2014, prot. n. 6660, con la quale l'Istituto, ha attestato la congruità della misura premiale con il budget stimato per il triennio 2014-2016;

Visto il parere favorevole del MEF espresso con nota n. 100021 del 22 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività si articola con le seguenti modalità.

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene

